



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 184 del 20 settembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo denominato PER/1 in via Agnoletto. Comune di Stra (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Settembre 2016 prot. n. 350498;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Stra con nota prot. n. 10413 del acquisita al protocollo regionale al n. 265520 del 29/06/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo denominato "PER/1" in via Agnoletto;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.56444 del 10.08.16 assunto al prot. reg. al n.311549 dell'11.08.16 di Veritas che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto del 19/07/2016 n. 278565 di protocollo, per quanto concerne l'erogazione del servizio idrico, esaminati gli elaborati di progetto, considerata la volumetria e l'altezza massima dei fabbricati, sono state stimate il numero di utenze (250) e quantificato il fabbisogno idrico aggiuntivo dato dal piano urbanistico.

E' risultato che la portata addizionale alla rete attualmente in esercizio, determina un significativo calo delle pressioni, pertanto è necessario un intervento di potenziamento della rete di distribuzione esistente.

Si precisa che dovrà essere presentata domanda di allacciamento alla rete idrica presso uno degli sportelli V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. o tramite il sito [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it): resi noti i dati necessari alla progettazione (effettivo numero di utenze), sarà dimensionata la rete di distribuzione interna alla lottizzazione, la rete di potenziamento per l'erogazione della dovuta portata e dettagliato il preventivo di spesa.

- Parere n.57096 del 12.08.16 assunto al prot. reg. al n.312904 del 12.08.16 dell'ULSS n.13 che di seguito si riporta:

Vista la richiesta di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente ha già espresso e trasmesso al Comune il parere di competenza (che si allega) in data 26/02/2014 prot. 3.4/17144/IEDU, relativamente all'intervento in oggetto e che a tale parere occorre fare riferimento anche ai fini della verifica di assoggettabilità.



L'intervento prevede la realizzazione di un'area residenziale, per circa 500 abitanti, ma non sono previsti spazi per attività commerciali e direzionali a servizio del futuro nucleo residenziale.

#### Edifici

- L'orientamento degli edifici (vedere tav. 10) non rispecchia i canoni raccomandati dal punto di vista igienico sanitario ovvero l'orientamento rispetto all'asse eliotermico.
- Considerata la soggiacenza media della falda si raccomanda di attenersi alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica per quanto riguarda gli eventuali piani interrati o seminterrati.

#### Viabilità

- valutare attentamente il problema del traffico veicolare - anche in relazione alla viabilità delle zone contermini - considerato che il traffico della zona va a gravare su via Capeleo e via Agnoletto;
- il tratto di strada di via Agnoletto che va dalla rotonda di progetto agli impianti sportivi, dovrebbe essere messa in sicurezza mediante dissuasori di velocità ogni 70-80 metri; si segnala inoltre una possibile maggiore criticità riguardo al traffico diretto verso gli impianti sportivi previsti a nord dell'insediamento residenziale;
- per quanto riguarda la nuova viabilità di progetto, in corrispondenza dei lotti 23, 24, 33, 40 si chiede di valutare la opportunità di sostituire l'incrocio con una rotonda; ciò può favorire eventuali inversioni di marcia in caso di necessità;
- per motivi di sicurezza, si chiede di separare i marciapiedi dalla sede stradale con una fascia di verde o zona di sosta veicoli.
- tutti i passaggi pedonali vanno segnalati con luce lampeggiante che non risenta delle interruzioni di alimentazione elettrica.
- migliorare la segnaletica stradale integrandola con quella orizzontale: se si tratta di una zona residenziale con limite di 30 km/h questo va adeguatamente evidenziato
- nei parcheggi, dove sono previsti posti auto per disabili, al fine di facilitare il passaggio delle persone con gli ausili da e verso il veicolo in sosta, si raccomanda di predisporre una zona lastricata (e non grigliata).

#### Piste ciclabili

Per quanto riguarda le piste ciclabili di nuova realizzazione a doppio senso di marcia, si ricorda che le stesse devono avere una larghezza minima di 2,5 metri e nei tratti ciclopedonali la dimensione va adeguata anche al passaggio di pedoni (4 mt); in ogni caso le piste ciclabili devono essere separate dalla sede stradale da uno spartitraffico minimo di 0,50 mt.

Si suggerisce inoltre di separare maggiormente dalla sede stradale il tratto di pista ciclabile che va dalla variante PER 5 fino alla rotonda più a nord, mantenendo comunque un raggio di curvatura costante.

#### Zone a verde

- gli spazi verdi, pur rispettando gli standard raccomandati, non sono ben distribuiti rispetto all'abitato;
- migliorare e incrementare la disponibilità di verde lungo la nuova viabilità;
- non sono indicate isole ecologiche: indicarne l'ubicazione in relazione al sistema di raccolta che sarà adottato e prevedere le necessarie aree di manovra per i mezzi a ciò adibiti;
- fatte salve le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (vedere nota Prot. 1256 del 13/12/2012) bisogna evitare ristagni prolungati di acque per limitare lo sviluppo di insetti molesti e nocivi come le zanzare. In ogni caso la committenza dovrà curare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione periodica in accordo con i programmi comunali già in essere sia della nuova lottizzazione che del bacino di laminazione, realizzato per compensare le aree edificate.
- al fine di favorire le operazioni di disinfestazione e di vigilanza del servizio, è preferibile evitare, per quanto possibile, caditoie a bocca di lupo.
- per quanto riguarda le alberature, ridurre il più possibile l'utilizzo di essenze che possono avere un forte impatto dal punto di vista allergenico, come le seguenti: Betulla, Ontano, Nocciolo, Carpino Nero, Frassino, Orniello.

- Parere n.56648 del 16.08.16 assunto al prot. reg. al n.314283 del 16.08.16 di Veritas che di seguito si riporta:



Con riferimento alla nota della Regione Veneto del 19/07/2016 n. 278565 di protocollo, per quanto concerne il servizio di fognatura, esaminati gli elaborati di progetto, considerata la volumetria e l'altezza massima dei fabbricati, sono state stimate il numero di utenze (250) e quantificato il fabbisogno idrico aggiuntivo dato dal piano urbanistico.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere la zona è servita da pubblica fognatura ma essendo la rete esistente prossima alla saturazione, dovranno essere previsti idonei sistemi di laminazione al fine di eliminare i picchi di conferimento. Resta inteso che le acque meteoriche dovranno trovare altro recapito.

Si precisa che dovrà essere presentata domanda di allacciamento alla rete fognaria presso uno degli sportelli V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. o tramite il sito [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it): resi noti i dati necessari alla progettazione (effettivo numero di utenze), sarà emesso parere con eventuali prescrizioni.

- Parere del 16.08.16 assunto al prot. reg. al n.314260 del 16.08.16 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che di seguito si riporta:

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", considerato che il PUA in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza con la prescrizione di attenersi alle indicazioni che verranno espresse nel parere Veritas che risulta tra gli enti in indirizzo della vs. nota prot. 278565 di cui all'oggetto.

- Parere n.79812 del 19.08.16 assunto al prto. reg. al n.19.08.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "PER/1" in via Agnoletto in Comune di Stra:

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

**Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venez>);
- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Stra, fino all'anno 2013 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venez/aria/dap-venez-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

**Traffico veicolare**

Si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

**Inquinamento acustico**

Fra i possibili effetti del PUA sull'ambiente è stato indicato un incremento dei flussi veicolari con possibili effetti sul clima acustico. Per questo motivo, nelle fasi autorizzative successive, tali effetti dovranno essere quantificati, in modo da garantire che i livelli sonori associati agli incrementi di traffico (e ad eventuali altre sorgenti sonore che dovessero essere individuate, come ad esempio eventuali impianti tecnologici fissi) non comportino superamenti dei limiti di inquinamento acustico definiti dalla legge. A questo fine dovrà pertanto essere presentata la Documentazione Previsionale



*di Impatto Acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008.*

*Per quanto riguarda le attività di cantiere, si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori circostanti.*

#### **Inquinamento luminoso**

*Fra i possibili effetti del PUA sull'ambiente è stato indicato un possibile incremento dell'inquinamento luminoso. Al fine di garantire che tale incremento sia comunque contenuto, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, sia del nuovo complesso che dei relativi parcheggi e dei nuovi assi stradali, sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. Come previsto dalla medesima Legge, per ciascuno di questi impianti dovrà essere predisposto e presentato al Comune, prima della sua realizzazione, un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 della Legge sopra citata, che attesti il rispetto di tali requisiti (non è sufficiente limitarsi alle indicazioni riportate a pagina 44 e nella tabella a pagina 45, per quanto correttamente riferite ai requisiti della LR 17/09).*

#### **Inquinamento elettromagnetico**

*Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e/o di nuove cabine elettriche di trasformazione, si fa presente che, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le rispettive Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto.*

*All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.*

#### **Suolo/Sottosuolo**

*Il rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e quindi anche tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi. La descrizione degli impatti potenziali e le relative azioni di mitigazione risultano carenti, in quanto non viene specificato a quanto ammonta la superficie impermeabilizzata prima e dopo l'intervento, presupposto essenziale per valutare l'entità dell'impatto.*

*Con riferimento a quanto riportato nella descrizione preliminare dello stato dell'ambiente, l'analisi della componente "Suolo e sottosuolo" al par. 3.5. (pag. 14), risulta molto carente ed eseguita ad un dettaglio insufficiente.*

*Nella valutazione al cap. 6 "Effetti sull'ambiente del PUA" (pag. 43) c'è un breve accenno agli effetti negativi legati all'aumento delle superfici impermeabilizzate e al consumo di suolo ad uso agricolo ma l'entità dell'impatto non viene quantificata e non sono previsti specifici interventi di mitigazione o compensazione.*

*Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo (a pag. 41 è riportato che l'area è ineditificata) e si può solo supporre che attualmente sia una superficie ad uso agricolo. Soprattutto risulta poco chiaro come l'intervento intenda modificare il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito.*

*A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:*

*- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);*



- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Come riconosciuto dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo determina l'eliminazione in modo permanente della quasi totalità delle funzioni sopra elencate, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) che potrebbero essere ripristinati solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva come, per l'intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.

Si ritiene quindi di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 142/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PUA denominato "PER/1" in via Agnoletto, nel Comune di Stra (VE).

Pratica n. 3049

VISTA la documentazione pervenuta;



VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione dal titolo "Valutazione di incidenza ambientale (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - D.G.R.V. 2299/14) - Relazione tecnica (ai sensi della D.G.R.V. 2299/14 Allegati A p.to 2.2 ed E)", di Luca Rampado, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 269361 del 12/07/2016;

PRESO ATTO che la dichiarazione di cui all'Allegato E dalla D.G.R. 2299/2014 è assente;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che il PUA prevede una superficie complessiva di 106935 m<sup>2</sup> con:

- un'area polifunzionale con destinazioni miste pubblico-private;
- la realizzazione di una rotatoria tra via Capeleo e via Agnoletto;
- due distinti assi di penetrazione (il primo in prosecuzione sud-nord di via Capeleo a partire dalla rotatoria di progetto, il secondo in fregio al confine est del P.U.A. con ampio parcheggio alla fine);
- la percorribilità ciclo-pedonale dell'intera area;
- le opere di urbanizzazione;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal persente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla



D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive



comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA denominato "PER/1" in via Agnoletto, nel Comune di Stra (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La



distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
  5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Stra, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 142/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 20 settembre 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo denominato "PER/1" in via Agnoletto nel Comune di Stra, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VinCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "PER/1" in via Agnoletto nel Comune di Stra, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 12 pagine